



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Porto e difesa della costa

DETERMINAZIONE N. 953 DEL 09/06/2016

OGGETTO:	REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FANGHI DI DRAGAGGIO TEMPORANEAMENTE STOCCATI NEL SITO DI TORRETTE DI FANO ALLA CASSA DI COLMATA DI ANCONA. CIG n. 65217530D5
-----------------	---

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Fano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 219 del 22 dicembre 2014, ha approvato la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fano (ente capofila), Fossombrone, Serrungarina, Saltara e Montemaggiore al Metauro approvandone lo schema di convenzione ai sensi dell'art.30 del T.U.E.L, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con successiva adesione anche del Comune di Cartoceto, giusta convenzione sottoscritta in data 5 marzo 2015;

con la deliberazione della Giunta Comunale n.465 del 27/10/2015 è stato approvato il Regolamento di funzionamento della Centrale unica di committenza che prevede che i comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante presso l'Amministrazione di Fano come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi nello stesso specificati;

con deliberazione della Giunta Comunale n.489 del 17/11/2015 ad oggetto "Avvio operatività CUC-Disposizioni transitorie nelle more dell'accreditamento presso l'ANAC" sono state emanate disposizioni transitorie;

PREMESSO INOLTRE CHE:

con delibera di Giunta Comunale n. 570 del 15/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo di "TRASPORTO FANGHI DI DRAGAGGIO TEMPORANEAMENTE STOCCATI NEL SITO DI TORRETTE DI FANO ALLA CASSA DI COLMATA DI ANCONA" per un importo totale della spesa di € 800.000,00;

con determina a contrattare n. 2306 del 18/12/2015 veniva stabilito di indire una procedura aperta ai sensi dell'art.3, comma 37 e art. 55 del D.lgs. 163/2006 per l'affidamento del servizio di trasporto dei fanghi di dragaggio temporaneamente stoccati nel sito di Torrette di Fano fino alla cassa di colmata di Ancona per l'importo a base di gara di Euro 540.000,00 di cui Euro 496.515,22 a base d'asta, euro 17.812,13 per oneri della sicurezza ed euro 25.672,65 per servizi in economia non soggetti a ribasso;

detta procedura è così codificata: CIG n. 65217530D5;

con determina dirigenziale n. 192 del 8 febbraio 2016 sono state apportate delle modifiche al bando di gara pubblicato all'albo pretorio del comune di Fano in data 23/12/2015 e sono stati prorogati i termini di presentazione delle offerte fino alle ore 12,00 del giorno 18 aprile 2016;

con determina dirigenziale n. 495 del 24 marzo 2016 sono stati ulteriormente prorogati i termini di



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Porto e difesa della costa

presentazione delle offerte fino alle ore 12,00 del giorno 20 giugno 2016;

nella procedura in oggetto è riportata la seguente clausola: *"La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione provvisoria (potendo anche non dar corso neppure all'apertura dei plichi per lo scrutinio della documentazione afferente l'ammissione alla gara) nel caso in cui la Regione Marche non concedesse al Comune di Fano l'autorizzazione al conferimento dei sedimenti in vasca di colmata.*

In tal caso il Dirigente procederà con la revoca del procedimento di appalto e nessun indennizzo, comunque denominato, sarà dovuto agli offerenti."

PREMESSO ULTERIORMENTE CHE:

in data 28 febbraio 2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (AdP) "Per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione Marche" tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Marche, il Comune di Civitanova Marche, il Comune di Fano, il Comune di Senigallia, il Comune di Numana, l'Autorità Portuale di Ancona e l'ICRAM, finalizzato a dare attuazione agli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree portuali marchigiane, favorendo una gestione integrata ambientalmente compatibile dei sedimenti rimossi attraverso la valorizzazione degli stessi, per gli interventi di ripascimento, recupero delle frazioni sabbiose nonché refluitamento in casse di colmata;

tale AdP ha subito un arresto a causa di difficoltà operative di attuazione nonché contenziosi giudiziari, per cui è necessario prevedere una sua rimodulazione;

in data 10/05/2016 si è tenuto presso la sede della Regione Marche l'ultimo di una serie di incontri dei componenti del Comitato di Coordinamento tecnico – scientifico previsto dall'AdP per la rimodulazione dell'Accordo stesso;

in tale occasione, è stata condivisa definitivamente da tutti i presenti una proposta in cui si prevede in particolare che l'Autorità Portuale di Ancona sia il Soggetto Attuatore relativamente alla *"Progettazione e realizzazione degli interventi di dragaggio del porto di Ancona e degli altri porti regionali, conferimento in vasca di colmata e consolidamento dei piazzali a riempimento avvenuto"*, ne deriva l'impossibilità per il Comune di Fano di procedere nell'affidamento del servizio di trasporto fanghi ad Ancona, servizio che dovrà essere svolto dall'Autorità Portuale di Ancona;

tutti gli enti coinvolti contribuiranno mettendo a disposizione le risorse secondo quanto stabilito nell'Accordo di Programma;

VISTO lo schema definitivo della *"RIMODULAZIONE dell'ACCORDO di PROGRAMMA - Per i Dragaggi e lo Sviluppo Sostenibile delle Aree Portuali presenti della Regione Marche del 26/02/2008"* inviato dalla Regione Marche a tutti gli enti coinvolti tramite e-mail in data 16/05/2016;

CONSIDERATO che il Comune di Fano non potrà ottenere l'autorizzazione a conferire autonomamente i fanghi depositati a Torrette, tale operazione rientrerà infatti fra quelle previste dall'Accordo di Programma come rimodulato e sarà eseguita dall'Autorità Portuale di Ancona;

RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopraesposto, revocare in sede di autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto fanghi di dragaggio temporaneamente stoccati nel sito di torrette di Fano alla cassa di colmata di Ancona. - CIG n. 65217530d5;

DATO ATTO che non è ancora pervenuta alcuna offerta per cui ad oggi non ricorrono i presupposti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 79 comma 5 lett. b-bis del D.Lgs. n. 163/2006) in merito alla tempestiva informazione a ciascun candidato della decisione di non aggiudicare l'appalto ed il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23, comma 1. lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 sul Sito Istituzionale nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" alla pag. *"Provvedimenti Dirigenti - Amministrazione Trasparente elenco*



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Porto e difesa della costa

Prov. Art. 23 c.1 b) (scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi)".

VISTI:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" ed in particolare l'art. 216 comma 1 che recita: "*1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.*"

Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*"

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" ed in particolare l'Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento);

il provvedimento del Sindaco n. 49 del 27/12/2011 poi prorogato con Provvedimenti Sindacali n. 45 del 30/07/2014, n. 8 del 29/07/2015 e n. 28 del 22/12/2015 di attribuzione dell'incarico Dirigenziale del Settore Servizi e Lavori Pubblici al sottoscritto arch. Adriano Giangolini, fino al 30 giugno 2016;

ATTESTATA ai sensi dell'art.147 bis del Tuel, di cui al Decreto legislativo 267/2000, la regolarità regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, il quale comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

STANTE la propria competenza,

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO E STABILIRE** che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) DI REVOCARE**, in sede di autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto fanghi di dragaggio temporaneamente stoccati nel sito di torrette di Fano alla cassa di colmata di Ancona. - CIG n. 65217530d5;
- 3) DI DARE ATTO** che non occorre prevedere alcun indennizzo in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione provvisoria, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;
- 4) DI DARE ATTO** che non è ancora pervenuta alcuna offerta per cui ad oggi non ricorrono i presupposti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 79 comma 5 lett. b-bis del D.Lgs. n. 163/2006) in merito alla tempestiva informazione a ciascun candidato della decisione di non aggiudicare l'appalto;
- 5) DI STABILIRE** che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23, comma 1. lett. b) del D.Lgs.vo 33/2013 sul Sito Istituzionale nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" alla pag. "*Provvedimenti Dirigenti - Amministrazione Trasparente elenco Prov. Art. 23 c.1 b) (scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi)*".



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Porto e difesa della costa

6) DI DARE ATTO che le somme relative al bando in oggetto saranno trasferite con successivi provvedimenti alla Regione Marche per le attività previste dall'Accordo di Programma ricomprendenti anche il trasporto dei sedimenti già dragati oggetto del bando di cui si dispone la presente revoca;

7) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l'arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore V Lavori Pubblici ed Urbanistica;

Il presente provvedimento, viene trasmesso in data odierna, per le procedure attuative al Servizio Appalti e Contratti, per le procedure di propria competenza.

IL DIRIGENTE

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
GIANGOLINI ADRIANO

documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005

DETERMINAZIONE N. 953 DEL 09/06/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

Fano, li 09-06-2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

Mantoni Daniela

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.